

ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CITTÀ D'ARTE APS

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di Settembre in Caltagirone (CT), presso la sede sociale in via Celso, 153 sono presenti i seguenti signori:

- **Luigi Patti** nato a Caltagirone (CT) il 31.12.1993 e residente a Caltagirone (CT) in via Via Celso n.163 C.F. PTTLGU93T31B428Y;
- **Donata Franceschino** nata a Catania (CT) il 05.10.1984 e residente a Roma (RM) in via Portuense n.104 C.F. FRNDNT84R45C351Y;
- **Paola Cacianti** nata a Roma (RM) il 31.01.1949 e residente a Roma (RM) in via Portuense n.104 C.F. CCNPLA49A71H501O;
- **Samuele Marinucci** nato a Roma (RM) il 29.04.1994 e residente a Roma (RM) in via Giuseppe Molteni n.265 C.F. MRNSML94D29H501V;
- **Michelangelo Grani** nato a Roma (RM) il 12.08.1972 e residente a Roma (RM) in via Portuense n.104 C.F. GRNMHL72M12H501Z;
- **Carlo Spallino** nato a Palermo (PA) il 18.10.1974 e residente a Roma (RM) in via del Plebiscito 107 C.F. SPLCRL74R18G273W;
- **Chiara Palmitessa** nata a Roma (RM) il 02.08.1991 e residente in Viale Val Padana 117 C.F. PLMCRD91M42H501K;
- **Marco Pasquali** nato a Roma (RM) il 31.01.1995 e residente a Roma (RM) in via Gabriello Chiabrera 50 C.F. PSQMRC95A31H501V;
- **Veronica Patti** nata a Caltagirone (CT) il 11.01.1985 e residente a Caltagirone (CT) in via Francesco Spadaro B2 C.F. PTTVNC85A51B428K;





- **Giovanni Giarrusso** nato a Vizzini (CT) il 05.10.1982 e residente a Caltagirone (CT) in via Francesco Spadaro B2 C.F. GRRGNN82R05M100E;

- **Francesco Colombo** nato a Caltagirone il 05.11.1997 e residente a Caltagirone (CT) in via Falcone 7 C.F. CLMFNC97S05B428P;

- **Gesualdo Maccavino** nato a Caltagirone (CT), il 25/07/1963 e residente a Caltagirone (CT) in via Giardino Vittorio Emanuele 13 C.F. MCCGLD63L25B428C;

- **Martina Morabito** nata a Catania (CT), 01/11/1999 e residente a Catania (CT) in via Samperi 11; C.F. MRBMTN99S41C351E;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: CITTÀ D'ARTE APS.

Articolo 2) L'APS ha sede legale in Via Celso n.153 in Caltagirone (CT) 95041.

Articolo 3) L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 4) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone agli ENTI associati.

Articolo 5) L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme

sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

Articolo 6) I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quinquennale, l'Organo di amministrazione sia composto dai seguenti membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Sig. Luigi Patti

Vice Presidente Sig. Donata Franceschino

Segretario Sig. Paola Cacianti

Articolo 7) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2025.

È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su 31 articoli di seguito specificati.

Letto, confermato e sottoscritto in Caltagirone (CT) il 30 Settembre 2025:

Sig: **Luigi Patti**

[Handwritten signature]

Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Caltagirone

REGISTRATO

AL N. 91 SERIE 3

DATA 13 FEB 2026

Pagina 3 di 34

Assenza
Entrata
Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Caltagirone
Filippo Maurizio Pizzuto (S)
firma su delega del Dirigente Provinciale
(Santo Caltagirone)





STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente, l'associazione di promozione sociale denominata **"Città d'Arte Aps"**.

L'associazione ha sede legale in **Via Celso 153, Caltagirone (CT)**.

Essa può istituire **una o più sedi operative** nel territorio nazionale e all'estero, su decisione del Consiglio Direttivo.

Attualmente, oltre alla sede legale, è già prevista una **sede operativa in Roma**,

il cui indirizzo potrà essere definito con delibera del Consiglio Direttivo.

Eventuali variazioni della sede legale all'interno dello stesso Comune non comportano modifica statutaria. L'associazione utilizza nella propria denominazione sociale e in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la dicitura **"Associazione di Promozione Sociale"** o l'acronimo **"APS"**, ai sensi degli articoli 12 e 32, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'utilizzo di tale denominazione è consentito **solo se l'associazione è regolarmente iscritta alla sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**.

In caso di cancellazione dal RUNTS, l'associazione non potrà più utilizzare l'acronimo **"APS"** né la locuzione **"Associazione di Promozione Sociale"** nella propria denominazione sociale e nei rapporti con i terzi, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117** (Codice del Terzo Settore), delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei soci può deliberare, se necessario, un **regolamento interno** per disciplinare aspetti organizzativi specifici, nel rispetto del presente statuto.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.





ART. 5

(Finalità e Attività)

1. L'Associazione "Città d'Arte APS" esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale in favore dei soci, dei loro familiari o di terzi, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), senza scopo di lucro, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, l'Associazione si propone di:
 - valorizzare il patrimonio artistico, culturale, artigianale, ambientale e paesaggistico dei territori italiani, con particolare attenzione ai piccoli centri urbani e alle aree interne;
 - promuovere attività educative, artistiche, formative e ricreative finalizzate al benessere psicofisico della persona e allo sviluppo della coesione sociale;
 - valorizzare artisti e operatori culturali, con particolare attenzione ai giovani e alle figure emergenti, attraverso percorsi di orientamento, formazione, promozione, visibilità e inserimento professionale;
 - creare e gestire spazi culturali aperti alla cittadinanza (teatri, cinema, residenze artistiche, coworking, gallerie, atelier, laboratori), favorendo la partecipazione, l'inclusione e la rigenerazione urbana;
 - organizzare eventi e attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (mostre, spettacoli, festival, rassegne, concerti, performance, installazioni, laboratori);
 - realizzare e diffondere contenuti editoriali, audiovisivi, multimediali, pubblicazioni, format e contenuti digitali;



- sviluppare comunità locali attive, inclusive e sostenibili, attraverso processi partecipativi e culturali.



3. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- **lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **lettera e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, anche attraverso la promozione di pratiche di economia circolare;
- **lettera f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- **lettera i)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **lettera k)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione della cultura;
- **lettera l)** radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- **lettera w)** promozione e valorizzazione dei prodotti tipici, artigianali e locali e delle filiere corte, anche attraverso reti di economia solidale e sostenibile.





4. In coerenza con le proprie finalità, l'Associazione può istituire e gestire punti di ristoro culturale, cucine sociali, spazi per il consumo collettivo, nonché strutture funzionali allo svolgimento delle attività statutarie.
5. L'Associazione può collaborare o stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, istituti scolastici, università, fondazioni, imprese, altre APS o ETS, a livello locale, nazionale e internazionale, per il raggiungimento dei propri scopi.
6. L'Associazione può promuovere e partecipare a progetti per la transizione ecologica, la gestione sostenibile delle risorse e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER), anche in forma cooperativa o consortile, in coerenza con le proprie finalità civiche e sociali.
7. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri definiti con decreto ministeriale e deliberati dal Comitato Direttivo.
8. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, contributi e sponsorizzazioni di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
9. L'Associazione promuove la replicabilità del proprio modello operativo in altri territori, favorendo la creazione di hub culturali e comunitari secondo i principi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

10. L'Associazione può costituire o partecipare a società strumentali, anche in forma di s.r.l., in coerenza con le proprie finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 117/2017.



ART. 6

(Ammissione)

1. Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale.
2. Possono essere soci tutte le persone fisiche e, nei limiti previsti dalla legge, anche le persone giuridiche senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'associazione e si impegnino a rispettarne lo statuto e gli eventuali regolamenti.
3. Non sono ammesse discriminazioni in merito all'ammissione dei soci, nel rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza.
4. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
5. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, partecipano alla vita dell'associazione e hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali.
6. La quota associativa è personale, intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
7. Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e, nei limiti previsti dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, anche gli enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'associazione e si impegnino concretamente per realizzarle.





8. Chi intende essere ammesso dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, Impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni e alle delibere degli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può richiedere ogni documentazione utile a valutare la richiesta.

9. Le persone giuridiche dovranno presentare domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

10. Il Consiglio Direttivo delibera entro sessanta giorni. In caso di rigetto, deve fornire motivazione scritta all'interessato, che può chiedere il riesame da parte dell'Assemblea dei Soci, nella prima convocazione utile.

11. L'ammissione a socio è annotata nel Libro Soci ed è subordinata al versamento della quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dall'Assemblea. La quota è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

12. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. L'ammissione è a tempo indeterminato, salvo diritto di recesso.

13. In caso di domanda presentata da un minore, è necessaria la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale.

14. I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- a) recesso volontario comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- c) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) violazione grave o persistente degli obblighi statutari.

15. In caso di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, il socio può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dal



ricevimento della comunicazione. L'Assemblea decide in via definitiva nella prima convocazione utile, previa garanzia del contraddittorio.

16. Il numero dei soci è illimitato. Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota versata.

17. L'associazione può attribuire, su proposta del Consiglio Direttivo, lo status di **socio onorario** a persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per meriti culturali, artistici, istituzionali o per il sostegno all'Associazione.

18. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota annuale, ma godono degli stessi diritti dei soci ordinari, salvo diversa disposizione assembleare. Il numero massimo di soci onorari è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti i soci dell'Associazione hanno pari diritti e doveri, nel rispetto del principio di democraticità e uguaglianza.
2. I soci hanno diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - partecipare alle Assemblee con diritto di voto, purché iscritti da almeno **sei mesi** nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota associativa;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, consultare i verbali e il rendiconto economico-finanziario;



- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività svolte in favore dell'Associazione, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo e dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- denunciare eventuali comportamenti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

3. I soci hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi;
- partecipare attivamente alla vita associativa;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, e per fini solidaristici;
- versare puntualmente la quota associativa annuale, stabilita dall'Assemblea.

4. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- **Soci fondatori:** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;
- **Soci ordinari:** coloro che aderiscono successivamente e partecipano attivamente alla vita associativa;
- **Soci onorari:** persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari meriti o contributi significativi a favore dell'Associazione. Non sono tenuti al versamento della quota associativa, salvo diversa decisione assembleare;

5. **Soci sostenitori:** coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione tramite erogazioni liberali, donazioni o altre forme di supporto, anche non continuativo.

6. Le categorie di soci **non comportano differenze nei diritti di voto o partecipazione**, salvo diversa disposizione per i soci onorari.

7. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei soci.

8. I soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno solare in corso, versando la quota associativa, uguale per tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

9. La quota associativa ha validità per l'anno solare in corso, **indipendentemente dal mese di iscrizione**. Ogni quota versata ha **scadenza il 31 dicembre dell'anno di riferimento**.

10. Nel caso in cui la quota non venga versata entro l'anno solare, il socio sarà sospeso dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

11. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti aggiuntivi rispetto alla quota stabilita.

I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso – inclusi scioglimento dell'Associazione,





morte, estinzione, recesso o esclusione – potrà essere richiesta la restituzione delle somme versate. La quota sociale non è rivalutabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualifica di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altra forma di rapporto retribuito con l'associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) **Decesso;**
 - b) **Mancato pagamento della quota sociale:** la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
 - c) **Dimissioni:** ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo al pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) **Espulsione:** è deliberata dall'Assemblea su istanza del Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:





- contravviene gravemente agli obblighi statutari, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi;
- arreca danni materiali o morali gravi all'Associazione;
- pone, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, condotte contrarie ai principi di legalità e giustizia sociale su cui si basa l'Associazione;
- pone o ha posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;
- tiene comportamenti lesivi della libertà e dignità della persona;
- aderisce, anche solo ideologicamente, a movimenti in contrasto con la dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana.

2. L'espulsione è deliberata previa contestazione degli addebiti e, se richiesto, audizione del socio interessato.

3. Gli associati cessati per qualunque motivo non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né vantano diritti sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. l'Organo di controllo (se nominato in presenza dei requisiti di legge, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017);



5. Il Revisore legale dei conti o Organo di revisione (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea dei soci può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, la corresponsione di compensi ai membri degli organi sociali, incluso il Presidente, **solo nei limiti previsti dalla legge** e in relazione a **specifiche funzioni operative svolte a favore dell'Associazione.**

In ogni caso, **non più di un terzo dei componenti** degli organi sociali può essere remunerato, nel rispetto dell'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo e revisione, **se nominati e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2 del Codice Civile**, può essere attribuito un compenso, come previsto dall'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea è sovrana.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, almeno tre, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e, in sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Le cariche sociali hanno durata quinquennale e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Alla scadenza del mandato, i componenti degli organi sociali restano in carica fino alla nomina dei successori.

La revoca anticipata è ammessa solo per gravi motivi, con deliberazione motivata dell'Assemblea.



Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo esclusivamente i soci regolarmente iscritti all'associazione da almeno due anni consecutivi e che abbiano dimostrato una partecipazione attiva alle attività associative.

I criteri di valutazione dell'operatività e della partecipazione potranno essere stabiliti con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 11

(L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci o su Whatsapp oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto, con richiesta scritta e motivata, o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, ma solo previa richiesta scritta del socio, da inoltrare al Presidente almeno 5 giorni prima della data della riunione. Il



Presidente, valutate le condizioni tecniche e organizzative, può autorizzare la partecipazione da remoto al socio richiedente entro 2 giorni dalla ricezione della richiesta. L'autorizzazione sarà rilasciata solo se è garantita la possibilità di identificare il socio, accertare la sua effettiva presenza, e permettergli di partecipare e votare in modo regolare.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento interno o dei lavori assembleari;



- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Le deliberazioni relative alla modifica dello statuto, alla revoca del Presidente o allo scioglimento dell'Associazione richiedono la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.



ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto (ossia iscritti da almeno sei mesi e in regola con la quota associativa), presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per via elettronica o telematica, purché sia possibile verificare con certezza l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.



ART. 14

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione o scissione della stessa.
2. Per la modifica dello statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre ottavi degli associati.
4. Per quanto non previsto nei commi precedenti, si applicano le norme previste per l'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

ART. 15

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione, attua gli indirizzi generali e le delibere dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da **3 a 9**, eletti dall'Assemblea tra gli associati. I membri restano in carica **5 anni** e sono **rieleggibili senza limiti di mandato**.
3. Nella sua prima riunione, il Consiglio elegge al suo interno il **Presidente** e uno o più **Vicepresidenti**. Può inoltre nominare un **Segretario** e/o **Tesoriere**, anche esterni al Consiglio o non associati.



4. Al Consiglio Direttivo competono tutte le decisioni che non siano per legge o per statuto riservate all'Assemblea. In particolare, e tra gli altri, sono suoi compiti:

- o eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- o formulare i programmi di attività associativa;
- o predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, nonché l'eventuale bilancio sociale;
- o deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- o fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- o assumere personale se necessario, nei limiti del bilancio approvato;
- o istituire gruppi o sezioni di lavoro, con eventuale nomina dei coordinatori;
- o ratificare nella prima seduta utile gli atti urgenti adottati dal Presidente;
- o stipulare atti e contratti e gestire i beni dell'Associazione.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della **maggioranza dei suoi componenti**. Se composto da tre membri, è validamente costituito solo se sono **tutti presenti**. Delibera a **maggioranza dei presenti**.

6. Le sedute sono verbalizzate in apposito **registro delle riunioni del Consiglio Direttivo**.

7. È ammessa la delega scritta per le votazioni interne. Ogni consigliere può ricevere al massimo una delega.





8. Il Consiglio può delegare l'ordinaria amministrazione al Presidente o a un

Comitato Esecutivo. Le relative riunioni devono essere verbalizzate. Le

sostituzioni dei consiglieri in corso di mandato devono essere

convalidate dall'Assemblea alla prima convocazione utile. I membri

subentranti scadono insieme agli altri.

9. Al Consiglio Direttivo si applicano:

- l'**art. 2382 c.c.** (cause di ineleggibilità e decadenza),
- l'**art. 2475-ter c.c.** (conflitto di interessi),
- le **norme sul potere di rappresentanza**, che è generale, salvo limitazioni iscritte al RUNTS.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o revoca deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.



Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Presidente è scelto sulla base di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento agli eventuali codici di comportamento emanati da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo Settore. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile in materia di ineleggibilità e decadenza.



ART. 17

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o collegiale.

2. I componenti dell'organo, nei casi previsti dall'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nel caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere in possesso di tale requisito.

3. L'Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al D.Lgs. 231/2001, se applicabile;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.



4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, richiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari.

5. Qualora l'Organo di controllo non eserciti anche il controllo contabile e ricorrano i presupposti di legge, l'associazione provvede alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
 2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
 4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
 5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
 6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si
- 

provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 19

(Libri sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se previsto;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dell'organo cui si riferiscono;
- f) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti incaricati dall'Associazione. La richiesta di accesso va presentata per iscritto al



Presidente, anche tramite posta elettronica. I libri saranno messi a disposizione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

3. In caso di diniego motivato da parte del Consiglio Direttivo, il socio può presentare ricorso all'Assemblea entro 15 giorni. L'Assemblea delibera in merito alla prima convocazione utile.

ART. 20

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo



svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'associazione può costituire un fondo patrimoniale di garanzia ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.
4. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.



- 
2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate – esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23

(Bilancio di esercizio e bilancio sociale)

1. I documenti di bilancio dell'Associazione, o il rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
 2. Il bilancio è redatto in conformità agli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. È predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto dall'art. 2364 del Codice Civile nei casi applicabili.
 3. Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
 4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
 5. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione:
- 

- a) pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;
- b) redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale.



ART. 24

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione.
2. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
3. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte di propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.



3. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
4. I dipendenti sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno.

ART. 26

(Responsabilità e assicurazione dell'associazione)

1. Gli associati che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono obbligatoriamente assicurati, a cura dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione può altresì dotarsi di coperture assicurative per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a tutela del proprio patrimonio e delle proprie attività.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, previa approvazione dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).



2. Qualora l'Associazione sia dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle Imprese, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.



ART. 28

(Pubblicità e trasparenza)

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia:

- Il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dell'organo di controllo, ove previsto.

2. Tali documenti devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione, anche qualora siano conservati presso professionisti incaricati dall'associazione.

3. Le richieste di accesso alla documentazione possono essere presentate a qualsiasi componente del Consiglio Direttivo e devono essere evase entro il termine massimo di quindici giorni dalla ricezione.

ART. 29

(Clausola di mediazione e clausola compromissoria)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione, o promosse da o nei confronti degli amministratori, dei liquidatori o dei componenti degli organi associativi, relative all'esistenza,



validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione del presente statuto, o comunque connesse all'attività associativa, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni dell'Assemblea o degli altri organi sociali, saranno preliminarmente devolute ad un tentativo obbligatorio di mediazione da espletarsi presso un organismo di mediazione iscritto al registro tenuto dal Ministero della Giustizia e avente sede nella medesima provincia in cui ha sede legale l'Associazione.

2. Le parti si impegnano a esperire la procedura di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 28/2010. La procedura dovrà essere espletata secondo le modalità previste dal regolamento dell'organismo di mediazione prescelto, che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente.
3. Qualora la procedura di mediazione non si concluda con un accordo entro il termine di 90 (novanta) giorni dal deposito della domanda di mediazione, o in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, ogni controversia sarà devoluta ad un arbitrato rituale, secondo il Regolamento della Camera di Commercio territorialmente competente per la sede dell'Associazione.
4. L'arbitrato sarà definito da un arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti. In caso di disaccordo, l'arbitro sarà nominato secondo quanto previsto dal Regolamento arbitrale della Camera di Commercio competente.



5. L'arbitrato sarà di tipo rituale, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. L'arbitro deciderà secondo diritto e tenterà preventivamente la conciliazione tra le parti.
6. Per ogni controversia residua non regolata dai commi precedenti, è competente il foro territorialmente competente in base alla sede legale dell'Associazione.



ART. 30

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
2. Eventuali modifiche statutarie successive avranno efficacia a partire dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, salvo che non sia diversamente stabilito dalla medesima.

ART. 31

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e i criteri stabiliti dall'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile, tenendo conto della volontà dei soci e delle finalità statutarie.

ART. 32

(Norma transitoria)

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), in cui l'associazione si impegna a richiedere tempestivamente l'iscrizione.

In sede di prima applicazione, i requisiti di anzianità per l'elezione nel Consiglio Direttivo non si applicano ai soci fondatori.

Letto, confermato e sottoscritto in Caltagirone (CT) il 30 Settembre 2025:

Sig: **Luigi Patti**

